

COMUNE DI FIORENZUOLAD'ARDA

Provincia di Piacenza

ACCORDO DI PROGRAMMA

IN VARIANTE AL PTCP E AL PSC AI SENSI DELL'ART. 60 DELLA L.R. 21/12/2017, N. 24 PER L'APPROVAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DI "PORTA PIACENZA" DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ' PUBBLICA E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO COMMERCIALE EX-MERCATONE

In data odierna

TRA

REGIONE EMILIA ROMAGNA con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 30, C.F. 80062590379, rappresentata da Roberto Gabrielli in qualità di Dirigente Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio delegato alla sottoscrizione con delibera di Giunta Regionale n. 912 del 05/06/2019;

PROVINCIA DI PIACENZA con sede via Garibaldi n. 50, 29122 Piacenza, C.F. 00233540335. rappresentata dall'avv. Patrizia Barbieri, in qualità di Presidente della Provincia di Piacenza, autorizzata con Delibera di Consiglio provinciale n. 1 del 16.1.2019;

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA con sede a Fiorenzuola d'Arda (PC) in Piazzale San Giovanni n. 2 (C.F. 00115070336) in persona del Sindaco Romeo Gandolfi, Legale Rappresentante del Comune di Fiorenzuola d'Arda;-----

MAXI DI SRL, con sede a Belfiore (VR) in viale del Lavoro 20, C.F./P.IVA 00542090238, iscritta nella sezione ordinaria con il numero 142404 Repertorio Economico Amministrativo, come risulta dalla visura del Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Verona in data 03/04/1975, in questo atto rappresentata dal sig. Brendolan Renato, nato a San Bonifacio (VR), il 14/02/1942, C.F. BRNRNT42B14H783X, residente a San Bonifacio, in corso Venezia nr.109, nella sua qualità di Procuratore nominato con verbale del CdA del 11/07/2012, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione comunale con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 05/07/2016 esecutiva ha



approvato le proprie Linee Programmatiche di Governo, che prevedono azioni mirate in campo urbanistico ed in quello delle opere pubbliche, fra cui si evidenziano, la revisione degli strumenti urbanistici finalizzata in generale a fornire adeguate risposte alle difficoltà mostrate dal settore economico e imprenditoriale insediato sul territorio, con particolare riferimento alle attività produttive e commerciali, favorire ogni politica atta al recupero del patrimonio edilizio esistente ed al contenimento del consumo di suolo, l'attuazione di interventi di riqualificazione della viabilità cittadina (veicolare e pedonale), ed il restauro dello storico acquedotto localizzato a Porta Piacenza;

-la revisione degli strumenti urbanistici comunali è stata avviata con delibera di Giunta Comunale n. 105 de 29/09/2016 esecutiva, di approvazione dell'Atto di indirizzo per la redazione di una variante agli strumenti urbanistici comunali (PSC POC RUE);

- l'Amministrazione comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 106 del 29/09/2016 ha approvato l'Avviso, pubblicato successivamente, per la valutazione delle proposte di intervento da inserire nelle previsioni della Variante generale al POC, e delle proposte di modifica al PSC;

- fra le proposte pervenute si evidenzia l'istanza prot. 30253 del 27/10/2016, della Platino srl, proprietaria dell'edificio commerciale denominato ex Mercatone la cui attuale destinazione legittima è "grande struttura di vendita al dettaglio extra alimentare", avente ad oggetto la modifica di categoria merceologica della superficie di vendita, da extra alimentare ad alimentare, con l'obiettivo di riqualificare il contenitore commerciale attualmente chiuso a seguito del fallimento della Mercatone Uno;

- la proposta suindicata è stata successivamente integrata con nota prot. 14977 del 23/05/2017 dalla MAXI DI srl, gruppo di primaria importanza nel campo della grande distribuzione alimentare, dettagliando la richiesta di variante consistente in una grande struttura di vendita al dettaglio alimentare per una superficie di vendita massima di mq. 3500;

- con delibera di Giunta Comunale n. 157 del 12/10/2017, sono state approvate le Linee di indirizzo per l'attuazione della variante proposta finalizzata al recupero e riqualificazione dell'ambito commerciale denominato ex Mercatone, sulla scorta delle quali l'Amministrazione ha valutato positivamente la possibilità di approfondire la richiesta finalizzata a ridurre l'attuale superficie di vendita da mq. 4.015 (non alimentari) ad una superficie di vendita complessiva pari a mq. 3.500, articolati in mq. 2.800 di alimentare e mq. 700 extra alimentare, anche in ragione dell'interessamento alla trasformazione del settore merceologico, da parte della società MAXI DI srl;

- con le Linee di indirizzo così approvate, il Comune conferma che la trasformazione della grande struttura di vendita attualmente esistente, ancorché dismessa, risponde alle Linee Programmatiche di Governo, che prevedono in campo urbanistico di favorire ogni politica atta al recupero del patrimonio edilizio esistente ed al contenimento del consumo di suolo; si rileva inoltre l'impatto positivo che avrà l'apertura di un'attività commerciale a libero servizio mista, alimentare e non alimentare di 3.500 mq di vendita nell'immobile localizzato nell'area Area commerciale "ex Mercatone Uno", anche in termini di incremento occupazionale;

- ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 14/1999, la disciplina relativa alle grandi strutture di vendita al dettaglio è di competenza della pianificazione territoriale provinciale e l'accoglimento della proposta, rende necessario modificare in tal senso il vigente PTCP della Provincia di Piacenza, che prevede per la struttura commerciale



in oggetto, la categoria merceologica extra alimentare, oltre che analogamente modificare il vigente PSC;

- l'art. 18 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m. "Accordi con i privati" recita testualmente: *1. Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.*

2. L'accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la compatibilità delle scelte di pianificazione concordate, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3.

3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. La stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo esecutivo dell'ente. L'accordo è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990;

- la circolare regionale PG 2015.0308657 del 13.05.2015 recante "Accordi di programma per la realizzazione, ammodernamento e ristrutturazione di impianti produttivi" rileva come le Amministrazioni comunali possano promuovere la stipula di accordi di programma per l'insediamento, l'ampliamento, la ristrutturazione, il frazionamento di attività produttive cui viene riconosciuto l'interesse pubblico;

- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 12/04/2018, modificata con Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 02/08/2018 esecutive, è stata approvata la proposta di Accordo ai sensi dell'art. 18 L.R. 20/2000 e s.m., stipulato in data 12/09/2018 Rep. 1377 per l'attuazione della proposta di recupero e riqualificazione dell'ambito commerciale ed attuazione di opere pubbliche ricomprese nello stesso ambito (Porta Piacenza);

- l'Accordo ai sensi dell'art. 18 L.R. 20/2000, così sottoscritto, prevede l'impegno della MAXI DI a contribuire, come meglio dettagliato all'art. 2 del presente Accordo, alla realizzazione di opere pubbliche connesse all'ambito privato oggetto di riqualificazione;

- il medesimo Accordo prevede l'impegno da parte del Comune ad attivare le necessarie procedure amministrative al fine di consentire l'approvazione della variante agli strumenti urbanistici comunali, ferma restando la piena autonomia del Consiglio Comunale e degli Enti coinvolti per l'approvazione della variante in oggetto nel valutare il rilevante interesse per la comunità locale prodotto dalla stessa;

- il Comune si impegna inoltre a realizzare le opere pubbliche connesse all'ambito privato oggetto di riqualificazione e specificatamente la realizzazione della rotatoria in corrispondenza del Ponte di Maria Luigia e l'intervento di restauro del Ponte medesimo con riqualificazione della viabilità pedonale, con il contributo straordinario, messo a disposizione dalla MAXI DI;



-l'intero intervento proposto, per l'elevato valore degli investimenti a carico del soggetto proponente e per gli effetti positivi sulla tutela e sull'incremento dell'occupazione oltre che per la strategicità delle opere pubbliche previste, presenta un evidente e rilevante interesse pubblico, motivo per cui il Comune si è reso disponibile a variare la strumentazione urbanistica del vigente PSC, in variante al PTCP mediante ricorso all'istituto dell'Accordo di programma, previo recepimento degli impegni assunti tra la il soggetto privato ed il Comune stesso nell'Accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000;

DATO ATTO CHE:

-in data 15/09/2018 con nota prot. 28783, la MAXI DI ha presentato al Comune gli elaborati riguardanti l'Accordo di Programma riferiti alla variante urbanistica, il progetto definitivo dell'intervento di recupero dell'edificio commerciale e l'individuazione delle opere pubbliche oggetto di attuazione con il contributo del soggetto privato;

- l'art. 10 comma 1 lettera a) della L. R. n. 15 del 30.07.2013 stabilisce che non sono soggetti a titolo abilitativo le opere, gli interventi ed i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di un Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del Dlgs n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 60 della L.R. 24/2017 a condizione che l'Amministrazione Comunale accerti che sussistono tutti i requisiti e presupposti previsti dalla disciplina vigente per il rilascio o la presentazione del titolo abilitativo richiesto;

-gli elaborati sono stati inviati alla Regione Emilia Romagna ed alla Provincia di Piacenza con nota prot.30957 del 03/10/2018 al fine della convocazione della Conferenza di Servizi preliminare, utile alla verifica dell'Accordo;

DATO ATTO che:

- la proposta di Accordo di programma e del relativo Piano attuativo è corredata dal Rapporto Ambientale ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi del combinato disposto degli artt. 13-18 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e dell'art. 18 della Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24;

- sono state acquisite, all'interno del progetto, le prescrizioni emergenti ad esito delle procedure di valutazione ambientale, al fine garantirne la sostenibilità;

DATO ATTO INOLTRE che:

- il Consiglio comunale con delibera n. 86 del 17/12/2018, in qualità di organo istituzionalmente competente ha espresso l'assenso preliminare all'Accordo ai sensi dell'art. 60 comma 3 della L.R. 24/2017 autorizzando il Sindaco a dare corso al procedimento e definendo le condizioni per l'adesione al Programma;

- il Consiglio della Provincia di Piacenza ha dato l'assenso preliminare, ai sensi dell'art. 60 comma 3, della Legge Regionale 24/2017, come risulta dalla delibera n. 1 del 16/01/2019, circa la volontà dell'Amministrazione provinciale di aderire alla sottoscrizione di un Accordo di programma in variante al PTCP e al PSC, per le finalità ed i motivi sopra esplicitati;

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e dell'art. 60, comma 3, della Legge



Regionale 21 dicembre 2017, n. 24, l'Amministrazione Provinciale con Provvedimento del Presidente n. 5 del 14/01/2019, ha espresso il proprio assenso preliminare all'Accordo;

- il Comune di Fiorenzuola d'Arda, al fine di verificare la possibilità di concludere l'Accordo, con nota prot. 30951 del 03/10/2018, ha indetto la conferenza dei servizi preliminare in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m. tra tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alla conclusione dell'Accordo medesimo, ivi compresi gli enti preposti al rilascio di pareri, intese, nulla osta necessari per l'intervento e connessi al procedimento urbanistico ed edilizio;

- la Conferenza preliminare si è svolta nelle sedute del 23/10/2018 e del 25/01/2019;

- come da verbale agli atti del Comune di Fiorenzuola d'Arda, il giorno 25/01/2019, nella sede della Provincia di Piacenza, si è riunita la Conferenza di Servizi che si è conclusa con l'assenso di tutti gli Enti interessati, come risulta da verbale agli atti del Comune di Fiorenzuola d'Arda;

- preso atto della favorevole conclusione del procedimento istruttorio ad esito finale della Conferenza dei Servizi, la Provincia di Piacenza con delibera del Consiglio provinciale n. 1 del 16/01/2019, ha espresso l'assenso alla proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 60, comma 3, della Legge Regionale 24/2017;

- preso atto della favorevole conclusione del procedimento istruttorio ad esito finale delle conferenze dei servizi, la Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n. 53 del 21/01/2019 ha espresso l'assenso alla proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 60, comma 3, della Legge Regionale 24/2017;

- l'avviso dell'avvenuta conclusione della Conferenza preliminare è stato pubblicato in data 20/02/2019 sul n. 51 del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sull'Albo pretorio *on line* del Comune di Fiorenzuola d'Arda, nonché sui siti istituzionali del Comune di Fiorenzuola d'Arda, della Provincia di Piacenza e della Regione Emilia Romagna;

- tale avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna anche ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

- la proposta di Accordo di programma, corredata dagli elaborati progettuali, dai rapporti ambientali redatti ai fini della ValSAT, elencati all'articolo 12, è stata depositata presso le sedi del Comune di Fiorenzuola d'Arda, della Provincia di Piacenza e della Regione Emilia Romagna per sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, di cui all'ultimo punto precedente;

- gli elaborati, i Rapporti ambientali e le sintesi non tecniche degli stessi sono stati pubblicati, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m. e dell'art. 9, comma 3, della L.R. 9/99 e s.m., per il medesimo periodo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT, anche sui siti web del Comune di Fiorenzuola d'Arda, della Provincia di Piacenza e della regione Emilia Romagna;

- nei termini della pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO CHE:

- con delibera n 212 del 05/06/2019 la Giunta Regionale si è espressa in merito alla Valutazione Ambientale dell'Accordo di programma con parere motivato ai sensi dell'art.18 della L.R. 24/2017;



- con Provvedimento del Presidente n 59 del 11/06/2019 la Provincia di Piacenza si è espressa favorevolmente in relazione alla compatibilità delle previsioni oggetto dell'Accordo di Programma con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ai sensi dell'art.5 della LR 19/2008 ed ha espresso parere motivato ai sensi degli artt. da 13 e 18 del D.Lgs 152/2006;
- in data 12/06/2019 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza dei servizi, convocata con nota del Comune prot. 16669 del 23/05/2019 nel corso della quale sono state approfondite le tematiche rilevate dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti comunali, provinciali e regionali sopra richiamati convenendo le necessarie integrazioni e modifiche da apportare alla documentazione;
- in corso di seduta della conferenza conclusiva, come da verbale agli atti, si è dato atto che le modifiche da apportare rispetto all'originaria documentazione non sono sostanziali per cui non sono necessarie ratifiche dei contenuti da parte degli organi degli Enti coinvolti nel procedimento.

VISTI l'art.4 comma 4 lett. e) e l'art. 76 della L.R. 21.12.2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" che consentono di concludere i procedimenti avviati ai sensi della previgente normativa ancorchè abrogata, in particolare gli atti negoziali e i procedimenti speciali che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

Tutto ciò premesso, fra i predetti componenti si conviene e si sottoscrive il seguente Accordo di programma.

Art. 1 – Premesse, procedure ed effetti dell'accordo

1. Le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma (di seguito richiamato solo con il termine "Accordo") e s'intendono quindi integralmente riportati.

2. L'Accordo è concluso ed approvato secondo le procedure previste dall'articolo 60 della Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24, in quanto avente ad oggetto l'approvazione dell'Accordo di programma in variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Piacenza ed al Piano Strutturale Comunale del Comune di Fiorenzuola d'Arda.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

1. Il presente Accordo approva, in variante al Piano Strutturale Comunale vigente del Comune, l'introduzione della previsione nell'art. 58 delle Norme del PSC, di una grande struttura di vendita al dettaglio a carattere alimentare, in modifica della categoria merceologica della "grande struttura di vendita al dettaglio" di cui alla Scheda "N9 – Schede descrittive delle grandi strutture di vendita" allegata alle Norme vigenti del PTCP attualmente extra-alimentare, unitamente al recupero e riqualificazione dell'edificio commerciale dismesso, denominato "ex Mercatone" ed alle opere pubbliche che verranno realizzate nell'ambito di Porta Piacenza consistenti realizzazione della rotatoria in corrispondenza del Ponte di Maria Luigia, e nell'intervento di restauro del Ponte medesimo con riqualificazione della viabilità pedonale.



2. L'intero intervento proposto, per l'elevato valore degli investimenti a carico del soggetto proponente e per gli effetti positivi sulla tutela e sull'incremento dell'occupazione, oltre che per la strategicità delle opere pubbliche previste, presenta un evidente e rilevante interesse pubblico, motivo per cui il Comune si è reso disponibile a variare la strumentazione urbanistica del vigente PSC, in variante al PTCP mediante ricorso all'istituto dell'Accordo di programma, previo recepimento degli impegni assunti tra la il soggetto privato ed il Comune stesso nell' Accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000.

3. L'accordo di programma prevede le modalità di collaborazione con il privato ai fini della realizzazione degli interventi, così distinti:

A) Progettazione e realizzazione della rotatoria in corrispondenza del Ponte di Maria Luigia (il progetto della rotatoria dovrà essere oggetto di una valutazione di funzionalità da parte della Provincia), ed intervento di restauro del Ponte medesimo con riqualificazione della viabilità pedonale per un importo complessivo di € 300.000,00;

B) Realizzazione dell'intervento di recupero e riqualificazione dell'edificio commerciale denominato "ex Mercatone";

Gli interventi seguiranno una tempistica parallela ma distinta in quanto le opere pubbliche verranno realizzate a cura dell'Amministrazione con il contributo della MAXI DI , che avrà l'onere della realizzazione delle opere si recupero dell'edificio commerciale previa acquisizione in proprietà dell'immobile stesso da parte della Platino srl, attuale proprietaria;

4. L'Accordo è definito e composto dagli elementi costitutivi contenuti nei documenti allegati e indicati nel successivo articolo 12;

Art. 3 – Approvazione della variante urbanistica

1. L'approvazione dell'Accordo determina variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Piacenza e al Piano Strutturale Comunale del Comune di Fiorenzuola d'Arda, come indicato nelle Relazioni specifiche allegate.

2. Il decreto di approvazione sarà emanato dal Presidente della Regione producendo i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Gli elaborati di Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e al Piano Strutturale Comunale del Comune, elencati al successivo art. 12 sono approvati solo con riferimento all'area oggetto dell'Accordo.

Art. 4 – Obblighi per la realizzazione e l'attuazione dell'Accordo

1. I soggetti partecipanti all'accordo s'impegnano a:



- realizzare integralmente le attività e gli interventi programmati;
- adottare gli atti e compiere tutte le attività definite nel programma entro i termini di cui all'art. 6;
- adottare le modalità organizzative e procedurali, nonché le modalità finanziarie più idonee a garantire la rapidità e la snellezza delle attività amministrative, anche al fine di superare eventuali ostacoli nell'attuazione dell'accordo.

2. Il Comune di Fiorenzuola d'Arda si impegna a mettere in atto tutti gli adempimenti necessari alla progettazione ed esecuzione dei lavori di Realizzazione della rotatoria in corrispondenza del Ponte di Maria Luigia ed intervento di restauro del Ponte medesimo con riqualificazione della viabilità pedonale.

3 La Regione Emilia Romagna riconosce coerenti con le linee programmatiche della pianificazione regionale (PTR) gli obiettivi e i contenuti del progetto, e condivide le scelte di adeguamento del PTCP.

4 La Provincia di Piacenza riconosce al progetto un rilevante interesse pubblico in termini di una riqualificazione dell'ambito Porta Piacenza con il recupero funzionale di un'attività, che risponde agli obiettivi generali di recupero del patrimonio edilizio pubblico o privato dismesso, senza consumo di suolo, incremento occupazionale e riqualificazione della viabilità pubblica a Porta Piacenza all'ingresso principale alla città.

5. MAXI DI si impegna in particolare a realizzare gli interventi di recupero dell'edificio commerciale denominato "ex-Mercatone", versare il contributo straordinario di € 300.000,00 finalizzato alle opere di cui al punto 2., da versare contestualmente al rilascio dell'Autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita, concessa previa valutazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art 9 del D.Lgs n.114/98 e s.m. ed all'art. 11 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 e s.m.

Art. 5 - Monitoraggio sull'attuazione e misure di mitigazione degli impatti

1. Al fine di valutare gli effetti della variante urbanistica e agli strumenti di pianificazione PSC e PTCP si rimanda ai piani di monitoraggio dei piani stessi (PSC e PTCP) e relativi set indicatori. In particolare sulla base delle valutazioni e analisi effettuate nel presente documento, le componenti ambientali più sensibili agli effetti indotti dall'attuazione dell'intervento sono mobilità, aria e rumore, con riferimento in particolare al traffico veicolare indotto dalla struttura di vendita. Pertanto tra i set indicatori previsti da Piano di monitoraggio di PSC e PTCP, quelli da valutare per il monitoraggio specifico della variante in oggetto sono quelli riferiti alla qualità dell'aria e a rumore con particolare riferimento alle misurazioni relative alle emissioni. Si sottolinea però che i dati analizzati dovranno essere posti a confronto non con i dati relativi agli ultimi anni, in cui la struttura di vendita attualmente autorizzata risulta dismessa, ma con i dati relativi agli anni antecedenti alla chiusura del punto vendita stesso (2015).

Art. 6 – Cronoprogramma - Termini d'inizio lavori e di realizzazione degli interventi



1. Gli interventi, da realizzare in conformità alle previsioni dell'Accordo e con le modalità previste, dovranno essere iniziati entro i termini indicati nel Cronoprogramma, (Allegato).

3. La completa esecuzione dei lavori di realizzazione della rotatoria in corrispondenza del Ponte di Maria Luigia e dell'intervento di restauro del Ponte medesimo con riqualificazione della viabilità pedonale, avverrà entro il termine massimo di 16 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita, concessa previa valutazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art 9 del D.Lgs n.114/98 e s.m. ed all'art. 11 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 e s.m.

4. Il recupero edilizio e funzionale del fabbricato commerciale sarà realizzato entro mesi 9 dal rilascio rilascio dell'Autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita, concessa previa valutazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art 9 del D.Lgs n.114/98 e s.m. ed all'art. 11 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 e s.m.

Art. 7 – Risorse finanziarie e ripartizione degli oneri

1 Sulla base del progetto predisposto per l'attuazione degli interventi di recupero ed in considerazione dei preventivi di spesa, suscettibili degli adeguamenti in sede di appalto dei lavori, le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma sono riassunte nella Relazione Economico Finanziaria (Allegata).

2 In particolare, per la realizzazione della parte pubblica, consistente nella realizzazione della rotatoria in corrispondenza del Ponte di Maria Luigia, l'intervento di restauro del Ponte medesimo con riqualificazione della viabilità pedonale, la MAXI DI contribuisce per un importo di € 300.000,00 da versare contestualmente al rilascio dell'Autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita ai sensi dell'art. 11 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 e s.m.

Art. 8 - Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo.

1. Ai sensi dell'art. 34 comma 6, del D.Lgs. n.267/2000, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione dell'Accordo sono esercitati da un collegio costituito dal Sindaco, o suo delegato, del Comune di Fiorenzuola d'Arda, che lo presiede e dai rappresentanti degli enti pubblici firmatari dell'Accordo.

2. Spetta al collegio di vigilanza:

- a) vigilare sulla tempestiva, corretta e piena attuazione dell'Accordo, individuando gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono e proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- b) provvedere a periodiche verifiche circa l'attuazione dell'Accordo;
- c) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione dell'Accordo;
- d) attivare, in caso d'inadempimento, le procedure sanzionatorie ed applicare le sanzioni previste dall'Accordo;

e) approvare la proroga ai termini di attuazione dell'Accordo e/o altre eventuali modifiche al programma già previste come possibili dall'Accordo stesso e che, pertanto, non siano sostanziali;

3. S'intendono sostanziali le seguenti modifiche che vanno approvate secondo le modalità di approvazione dell'Accordo:

- la cancellazione o la sostituzione d'interventi previsti con altri non previsti, non conformi agli obiettivi del programma;
- la modificazione sostanziale del cronoprogramma degli interventi delle opere pubbliche, tale da procrastinare il termine ultimo previsto per la conclusione degli interventi programmati;
- cambiamenti significativi del quadro economico delle opere pubbliche.

4. L'insediamento del collegio avviene successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale del decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna di approvazione dell'Accordo.

5. All'atto dell'insediamento il collegio definisce l'organizzazione, le modalità, i tempi ed i mezzi necessari per il proprio funzionamento.

6. Ai fini del controllo sull'esecuzione dell'Accordo, il collegio di vigilanza si avvale della consulenza tecnica dei Servizi del Comune di Fiorenzuola d'Arda competenti per materia.

7. I soggetti che sottoscrivono l'Accordo s'impegnano a fornire al collegio di vigilanza i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della suddetta attività di monitoraggio.

8. Si stabilisce che il Collegio si riunisca almeno una volta all'anno, eventualmente anche in modalità telematica.

9. Alle sedute del Collegio è invitato a partecipare un rappresentante del Soggetto Attuatore del progetto.

Art. 9 – Decorrenza, durata e pubblicazione dell'Accordo

1. Il presente atto raccoglie ed attesta il consenso unanime di tutti gli intervenuti in ordine alle determinazioni nel medesimo riportate ed è vincolante fra le parti dalla data della sua stipulazione.

2. L'Accordo approvato ha efficacia sino alla completa realizzazione di tutte le opere ed interventi previsti ed all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni stabilite dall'accordo stesso e dalla relativa convenzione urbanistica, nonché dalle loro eventuali successive integrazioni o modificazioni.

3. Tutti i termini indicati nel presente atto vanno computati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione dell'Accordo sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art.60, comma 9, della legge regionale n.24/2017.



Art. 10 Clausola risolutiva espressa

1. In attuazione dell'articolo 59, comma 2, della L.R. n. 24 del 2017 e degli articoli 12 e 5 del protocollo d'intesa per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture e nell'attività urbanistica ed edilizia, stipulato il 9 marzo 2018, i soggetti partecipanti dichiarano di conoscere ed accettare la presente clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente accordo di programma, qualora dovessero essere rilasciate dalla Prefettura, successivamente alla approvazione dello stesso, informazioni antimafia interdittive di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159 del 2011.

2. La risoluzione dell'accordo di programma è dichiarata dall'organo che ha approvato l'accordo stesso e comporta la decadenza delle varianti agli strumenti di pianificazione e l'applicazione della disciplina di piano vigente al momento dell'approvazione dell'accordo, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, ultimo periodo, della L.R. n. 24 del 2017.

Art. 11- Controversie

1 Per ogni controversia derivante dall'esecuzione dell'accordo, che non sia risolta in sede di collegio di vigilanza, ciascuna delle parti ha facoltà di presentare ricorso al T.A.R. competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 11, comma 5 e 15, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m..

Art. 12- Allegati

1 Le parti danno atto che i seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo ancorchè gli elaborati di cui al seguente elenco non siano materialmente allegati:

Relazione generale Accordo di Programma:

- Relazione accordo di programma;
- Relazione economico-finanziaria
- Cronoprogramma degli interventi
- Relazione Contributo straordinario

Elaborati Variante Al PSC:

- Proposta di variante al PSC - Relazione illustrativa;
- Accordo art. 18 L.R. 20/2000

Elaborati Variante al PTCP:

- Proposta di variante al PTCP - Estratto NTA;
- Proposta di variante al PTCP - Estratto allegato n.9;
- Proposta di variante al PTCP - Estratto tavola t2_1;

- Valsat;
- Allegato Valsat - Analisi impatto sul traffico;
- Allegato Valsat - Analisi impatto sulla rete commerciale esistente e sul contesto sociale;
- Allegato Valsat - Sintesi non tecnica;
- Tavola e scheda dei vincoli;

Elaborati progetto opere pubbliche Porta Piacenza:

- Elaborato grafico - Inquadramento generale;
- Elaborato grafico - Ambito porta Piacenza - La rotatoria;
- Elaborato grafico - Ambito porta Piacenza - Il ponte;

Elaborati progetto recupero edificio commerciale ex Mercatone:

- Elaborato grafico Mercatone Uno - Stato di fatto;
- Elaborato grafico Mercatone Uno - Stato di progetto;
- Elaborato grafico Mercatone Uno - Stato sovrapposto.

Articolo 13 - Norme finali

Il presente atto, è letto dalle Parti e dalle stesse sottoscritto digitalmente, in segno di approvazione, accettazione e conferma.

